COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 4 / 2019

Oggetto :	LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA ART. 76, COMMA 1, LETT. B). ORDINANZA DI DIVIETO ACCENSIONE FUOCHI PER IL PERIODO DI RISCHIO INCENDI BOSCHIVI FINO AL 31/03/2019

IL SINDACO

Visto:

- la L.R. 21 marzo 2000, n. 39, 'Legge Forestale della Toscana', e s.m.i., Titolo V, 'Tutela del bosco' capo II, 'Difesa dei boschi dagli incendi', ed in particolare l'art. 76, comma 1 lettera b) che prevede che il il regolamento forestale definisce i periodi a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi;

- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, 'Regolamento forestale della Toscana', e s.m.i., in cui all'art. 61, comma 2, viene stabilito che sulla base dell'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi così come definito nel Piano AIB possono essere istituiti periodi a rischio fuori dall'intervallo temporale 1° luglio – 31 agosto, anche per singoli comuni;

- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, 'Regolamento forestale della Toscana', e s.m.i., in cui all'art 57 bis comma 2 bis e all'art. 66, comma 1, viene stabilito che qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali è vietato su tutto il territorio regionale nei periodi a rischio di incendi di cui all'articolo61;

- il Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi 2014-2018, approvato con DGR n. 50/2014, modificato con decreti dirigenziali nn. 935/2014 e 2289/2016 e prorogato con DGR n. 1435/2018, che, come previsto dall'art. 74, comma 2, lettera a) della suddetta L.R. 39/2000, ai punti 4.4 e 4.5 definisce gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi e le modalità di istituzione dei periodi a rischio;

- il decreto n. 3892 adottato dalla Regione Toscana il 20.03.2019 che istituisce un periodo di rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale dal 21 al 31 marzo 2019.

Considerato:

- che per gran parte del territorio regionale, il modello indice di rischio prevede un livello di rischio alto per l'innesco e propagazione degli incendi boschivi legato in particolare agli effetti prodotti dal perdurare di condizioni meteo climatiche caratterizzate da scarse precipitazioni pregresse e presenza di ventilazione proveniente dai quadranti settentrionali con conseguente bassa umidità relativa dell'aria;

- che le previsioni meteo a medio termine elaborate dal Consorzio LaMMA forniscono indicazioni sul probabile mantenimento delle attuali condizioni di rischio in tutta la Regione dovute all'instaurarsi di prevalenti condizioni di alta pressione ed assenza di precipitazioni significative almeno fino alla fine del mese di marzo.

ORDINA

Il DIVIETO ASSOLUTO di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea, l'eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature fino al 31 MARZO 2019, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni agli ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato oltre che per evitare procurati allarmi.
Il divieto durante il predetto periodo, ritenuto di grave pericolo per gli incendi, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti di:

- accendere fuochi di ogni genere;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o rnongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate; · transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo- pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

INFORMA

Che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 650 del C.P., si procederà ai sensi di Legge con l'applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.00 n. 267 e dal Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali, approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 16/06/2016.

Che il Comando di Polizia Locale, è incaricato della vigilanza e del controllo per l'esatta osservanza del presente Provvedimento.

Che contro il presente provvedimento sono ammissibili:

- Ricorso al TAR Toscana entro 60 gg;

- Ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 gg decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento

DISPONE

Il Servizio di Protezione Civile durante il servizio di monitoraggio del territorio dovrà segnalare tempestivamente ogni situazione di pericolo ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri Forestali e alla Polizia Municipale.

I Carabinieri Forestali, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, delle Leggi Regionali, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Tutti i cittadini sono obbligati, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

115 VIGILI DEL FUOCO

1515 CARABINIERI FORESTALI

112 CARABINIERI

0587/489741 COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza, oltre che essere pubblicata all'Albo Pretorio, abbia diffusione a mezzo sito web del Comune.

Copia della presente sia trasmessa a:

- Prefettura di Pisa, Regione Toscana e Provincia di Pisa;

- Corpo di Polizia Municipale, Stazione dei Carabinieri di Calcinaia.

L'inottemperanza della presente Ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti.

Calcinaia, 25/03/2019

Il sindaco
Ciampi Lucia / ArubaPEC S.p.A.

Calcinaia, 25/03/2019
Firmato digitalmente il 25/03/2019 da Ciampi Lucia / ArubaPEC S.p.A. valida dal 01/02/2019 01:00:00 al 01/02/2022 00:59:59 -